

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1996

Prolungamento dell’obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l’innalzamento del diritto-dovere all’istruzione a sedici anni

ONOREVOLI SENATORI. - La scuola ha come fine primario la trasmissione-acquisizione dei saperi, attraverso modi che devono essere adeguati ai ritmi evolutivi dell'individuo garantendo al contempo l'uso personale e attivo-creativo dei saperi-abilità conquistati e posseduti.

Solo attraverso questa interpretazione è possibile evitare la massificazione e l'uniformità delle scelte scolastiche e prospettare il periodo scolastico non tanto come un beneficio offerto allo Stato, quanto come un lavoro produttivo e centrale per la vita civile, culturale e sociale del Paese.

La scuola in uno Stato democratico non può essere una scuola egualitaria, ma anzi deve ampliare l'area della società senza barriere, offrendo a tutti ed a ciascuno scelte reali sul piano culturale e professionale.

Attualmente, nel panorama scolastico italiano, alla formazione professionale di base e di primo livello non è riconosciuto quel valore che riteniamo meriti, dal momento che essa mediante un biennio formativo insegna ai giovani un mestiere e li prepara al mondo del lavoro.

Questa proposta si attesta su una ragionevole specificazione che consenta un serio orientamento iniziale, nel biennio, nonché un altrettanto serio *curriculum* disciplinare dei corsi successivi e un equilibrato aggiustamento tra parte comune delle abilità-conoscenze e loro diversificazione-estensione progressiva.

La stessa cultura generale e pre-professionale che si acquisisce negli anni scolastici, viene ad essere armonizzata con corsi post-secondari di integrazione, di tirocinio, di continuità aggiornativa per l'ulteriore conseguimento di conoscenze altamente specialistiche.

Tanto i corsi post-secondari, quanto i corsi integrativi ed i progetti mirati da realizzare da parte della scuola, d'intesa con le

strutture della formazione professionale per chi chiedi il proscioglimento dall'obbligo scolastico, sono improntati ad un rapporto serio tra capacitazione reale e diploma legale, tra scuola e mondo del lavoro.

Al necessario rapporto scuola-lavoro si ispira la normativa che, oltre ad innalzare l'obbligo scolastico all'età di sedici anni, riconosce anche ai due anni della formazione professionale di base dei centri di formazione professionale che operano attraverso le regioni come anni validi per soddisfare il diritto-dovere all'istruzione obbligatoria.

Non meno importante è il principio che sancisce il diritto per tutti i lavoratori alla formazione permanente intesa quale riqualificazione delle competenze professionali già acquisite.

Tutti i giovani potranno così formarsi anche attraverso un'attività di studio e un'applicazione che se da un lato danno maggior spazio alla manualità, dall'altro coltivano ed educano alla comunicazione scritta ed orale, alla conoscenza e all'uso dei linguaggi grafici e alla loro interpretazione, all'esercizio continuo del calcolo, allo studio e alle conoscenze tecnologiche e fisiche, alla conoscenza e all'uso delle strumentazioni di misura, alla conoscenza dei materiali e alla loro trasformazione ed elaborazione mediante l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchine appropriate secondo i diversi settori formativi ed operativi.

La scuola deve restare il luogo dell'interpretazione, del coordinamento, della programmazione e della verifica del *mix* formazione-lavoro: altre scelte porterebbero alla distruzione della scuola di Stato, dando alle strutture esterne non tanto il diritto della sana competitività, quanto invece un pericoloso potere di surroga.

Altro punto toccato dal presente disegno di legge è quello relativo al «caro libri»,

problema socialmente avvertito da più parti.

In tal senso, si è voluto stabilire il principio che il pagamento delle tasse scolastiche dà diritto a tutto ciò che è inerente al materiale didattico, testi scolastici compresi. Ogni istituto dotato di una propria autonomia finanziaria potrà stipulare convenzioni con le case editrici per l'acquisto dei libri di testo adottati affidandoli in comodato agli studenti.

Ciascun istituto trasmetterà, all'inizio di ciascun anno scolastico, i dati degli importi relativi al Ministero della pubblica istruzio-

ne, dove viene istituito «l'osservatorio dei prezzi per la scuola dell'obbligo» che effettuerà un monitoraggio dei dati raccolti ed avrà il potere di segnalare e denunciare eventuali anomalie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Questa proposta è insieme una risposta sia ai problemi dei giovani che a quello della società nel suo complesso, della produttività, del mercato nazionale ed europeo, attraverso un riconoscimento professionale ai docenti intesi quali insegnanti capaci di trasmettere una cultura umanizzante e insieme specificamente disciplinare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale che consenta l'acquisizione di competenze generali e particolari, la formazione civile e sociale e l'elevazione professionale, assicurando che sia garantita la realizzazione di pari opportunità culturali, educative e formative per tutti gli studenti senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di condizione sociale ed economica.

2. L'istruzione obbligatoria, prolungata a complessivi dieci anni, si assolve mediante frequenza positiva dei primi due anni della scuola superiore o mediante progetti mirati da realizzare nella scuola secondaria di primo o secondo grado d'intesa con le strutture della formazione professionale.

3. La formazione specifica attuata nella scuola secondaria superiore va armonizzata con l'interesse generale della collettività ad un effettivo sviluppo democratico della convivenza civile nel pieno rispetto delle diversità individuali ed è correlata ai bisogni formativi della comunità nella prospettiva dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonchè a ulteriori processi di formazione, nell'ambito della scuola, in collaborazione con le regioni ed il sistema produttivo, e nell'ambito dell'università.

4. Alle iniziative formative che educano e istruiscono al lavoro manuale si riconosce piena dignità di scuola, anche agli effetti di soddisfare il diritto-dovere di ogni persona a formarsi e a crescere mediante la conoscenza, il sapere, la cultura da conseguire come istruzione di base e primaria.

5. È dato particolare e forte impulso e sviluppo alle strutture formative deputate

all'insegnamento del lavoro tecnico-pratico e manuale, individuate e riconosciute come idonee, utili e necessarie per contribuire a dare adeguata e doverosa risposta alle vocazioni specifiche alla manualità e al fare, che sono presenti nei giovani fin dai loro primi anni di vita e dal loro primo approccio con l'apprendimento e la scuola.

6. È garantita la formazione permanente rivolta a tutti i lavoratori al fine di riqualificare e riconvertire le competenze professionali già acquisite.

Art. 2.

(Lavoro manuale nell'istruzione di base primaria)

1. Al fine di rispondere in modo positivo ai fabbisogni formativi di ogni studente, per favorirne l'orientamento scolastico e professionale, la motivazione all'apprendimento, il conseguimento di un esito mirato per gli studenti che intendano uscire dal sistema scolastico, sono attivati corsi finalizzati al proscioglimento dell'obbligo:

a) nell'ambito della scuola media, per gli studenti che abbiano superato il quindicesimo anno di età, mediante specifici moduli integrativi ai piani di studio, aperti anche ad attività professionali, attuate in convenzione con strutture apposite della formazione professionale nell'ambito di accordi quadro nazionali e di specifiche programmazioni regionali tra Ministero della pubblica istruzione e presidenti delle regioni;

b) nell'ambito del primo biennio della scuola secondaria superiore, mediante specifici corsi di studio, anche sulla base delle richieste delle famiglie o degli interessati, che prevedano la valutazione dei crediti formativi in base al giudizio positivo sul profitto delle discipline presenti nei piani di studio e che consentano la frequenza di quote orarie relative a formazione professionale scuola-lavoro, secondo gli accordi quadro nazionali e le specifiche programmazioni regionali di cui alla lettera a).

2. Per coloro che siano già stati prosciolti dall'obbligo, possono essere istituiti:

a) nei limiti delle disponibilità finanziarie, appositi corsi pomeridiani o serali;

b) corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali, per lavoratori-studenti ed adulti;

c) corsi ed accertamenti relativi ai crediti formativi per i passaggi e per i rientri nel sistema scolastico, in base all'esito positivo di apposite prove di idoneità.

3. In relazione ai commi 1 e 2 devono essere previsti contenuti culturali e professionali equivalenti a quelli ordinari, al fine di raggiungere i medesimi obiettivi formativi e di assicurare il migliore esito per il proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione.

4. Nella scuola secondaria di primo grado, in aggiunta ai corsi curricolari, è consentita l'istituzione di corsi per l'informatica, di istruzione musicale e per l'insegnamento di una seconda lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, disciplina le modalità applicative.

Art. 3.

(Ordinamento della scuola secondaria superiore)

1. La scuola secondaria superiore è di durata quinquennale e si struttura in un biennio iniziale, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, ed in un successivo triennio. I piani di studio sono organizzati in modo da favorire la coerenza e l'organicità dell'intero percorso quinquennale, pur essendo strutturati in modo da favorire una progressiva contrazione degli insegnamenti generali rispetto a quelli di indirizzo.

2. Le tipologie della scuola secondaria superiore prevedono licei ed istituti di pari dignità culturale e formativa, articolati in indirizzi in coerenza con gli obiettivi di orientamento e di promozione della formazione culturale e sociale e di preparazione tecnica e professionale dei giovani.

3. Tipologie, indirizzi, piani di studio, programmi, orari degli insegnamenti, procedure e criteri relativi alla verifica e alla valutazione nonché all'esame di maturità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppressi i preesistenti ordinamenti speciali. Nuovi ordinamenti speciali possono essere istituiti, ove necessario, secondo le modalità previste dalla presente legge. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i corsi e le istituzioni post-secondarie.

Art. 4.

(Corsi di formazione professionale e di istruzione di base)

1. Il biennio corsuale della formazione professionale di base svolto dai centri di formazione professionale che operano attraverso le regioni, è riconosciuto valido per soddisfare il diritto-dovere all'istruzione fino all'età di sedici anni, con pari dignità ed autonomia programmatica rispetto al biennio a contenuti prevalentemente concettuali.

2. I corsi del biennio corsuale di cui al comma 1 sono denominati «corsi di formazione professionale e di istruzione di base». Ai corsi di formazione professionale e di istruzione di base è mantenuta la loro caratterizzazione prevalentemente manuale-tecnico-pratica.

3. Allo scopo di favorire la formazione manuale-tecnico-pratica e l'educazione al lavoro, sono incentivati:

- a) gli orari formativi a tempo pieno;
- b) i tirocini aziendali come pre-esperienze di lavoro in azienda, anche se antecedenti al rilascio del nulla osta per l'avviamento al lavoro.

4. Al biennio della formazione professionale e di istruzione di base si accede concludendo positivamente la terza classe della scuola media.

5. Si può accedere al biennio della formazione professionale di base anche dopo l'ottavo anno di frequenza scolastica, a prescindere dal livello di scolarizzazione.

6. Nel caso previsto dal comma 5, la frequenza del biennio deve essere preceduta da un breve modulo di raccordo, finalizzato all'orientamento, non superiore a centoventi ore.

Art. 5.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Nell'ambito delle norme generali sull'istruzione secondaria superiore, il sistema scolastico statale coordina la sua attività con quella delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, adottando di intesa con i predetti enti iniziative dirette ad assicurare un'offerta formativa completa e permanente, integrate ed aperte a tutte le realtà sociali.

2. In attuazione delle intese di cui al comma 1 i dipartimenti regionali del Ministero della pubblica istruzione e le regioni definiscono periodicamente accordi di programma sulle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta formativa attraverso la definizione di bacini di utenza territoriali, provinciali e distrettuali, che garantiscano un'equilibrata distribuzione delle opportunità scolastiche;

b) programmazione ed attuazione, con il contributo delle parti sociali ed economiche, di programmi finalizzati a realizzare modelli integrati di formazione, anche successivi al conseguimento di qualifica professionale o di diploma, con particolare riguardo a corsi post-secondari di perfezionamento culturale e di specializzazione professionale;

c) programmazione ed attuazione a livello regionale, provinciale e sub-provinciale, di programmi integrati nelle materie dell'orientamento scolastico e professionale,

di interventi di prevenzione della dispersione scolastica, di recupero di ritardi, della valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, della formazione continua di giovani e adulti, anche diplomati.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni sono i referenti pubblici e istituzionali per la programmazione, l'autorizzazione e il governo del biennio corsuale di cui all'articolo 4. Essi esplicano il loro intervento istituzionale e di governo, di concerto, per quanto di loro competenza, mediante un organismo nazionale paritetico di coordinamento.

Art. 6.

(Docenti e materie di insegnamento)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispone un piano generale di aggiornamento del personale docente e non docente, contenente gli indirizzi generali e le indicazioni finanziarie.

2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere la partecipazione attiva di tutto il personale della scuola al conseguimento degli obiettivi della riforma. In particolare il suddetto piano è mirato a:

a) sviluppare le competenze professionali necessarie per sostenere e realizzare i progetti, i programmi e gli interventi previsti dalla presente legge;

b) incentivare la crescita delle capacità professionali funzionali alla qualificazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e didattica degli istituti di istruzione secondaria superiore;

c) promuovere la conoscenza delle tecniche relazionali necessarie per valorizzare personalità e capacità degli studenti, anche attraverso interventi di prevenzione del disagio e dello svantaggio scolastico.

3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro insegnamento o ad altra funzione educativa dei docenti in mobilità

per soppressione della disciplina di titolarità o contrazione delle relative cattedre.

4. I dipartimenti scolastici regionali, sulla base degli indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono ed attuano, nel limite delle risorse disponibili, programmi di aggiornamento del personale della scuola sul territorio regionale. I programmi di aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Le discipline pratiche, scelte per settore vocazionale dell'allievo in base alle offerte formative delle strutture presenti sul territorio, sono rapportate abitualmente all'economia e al settore produttivo prevalenti nel territorio stesso.

6. All'insegnamento delle discipline pratiche e di laboratorio sono deputati insegnanti tecnico-pratici già inquadrati nella formazione professionale o dotati di provata e congrua esperienza lavorativa nei settori specifici del loro insegnamento, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro della formazione professionale e alle direttive regionali.

7. Particolare cura deve essere posta da parte delle strutture formative, di intesa con le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e con le amministrazioni locali referenti per la formazione professionale, nell'individuare le particolari competenze professionali presenti sul territorio nel settore delle arti e dei mestieri, allo scopo di recuperare, salvaguardare, valorizzare, trasmettere alle future generazioni il patrimonio di esperienza dei maestri artigiani, che ne sono artefici e depositari, portando gli stessi anche all'interno delle strutture formative in qualità di docenti esperti, indipendentemente dai titoli di studio dei quali sono in possesso.

8. Gli insegnanti pratici di cui al comma 6 hanno pari responsabilità formativa e di trattamento contrattuale rispetto ai docenti delle discipline teoriche.

9. L'insegnamento delle discipline teoriche comprende:

- a) un'area storico-linguistica-giuridica;
- b) un'area scientifico-logico-matematica;

c) un'area tecnico-professionale di indirizzo.

10. All'insegnamento delle discipline teoriche sono deputati gli insegnanti teorici già inquadrati nella formazione professionale per le discipline in oggetto; in caso di nuove assunzioni, queste avvengono nel rispetto delle norme vigenti in base alle direttive regionali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

11. Per gli operatori non docenti, addetti alla dirigenza, all'amministrazione ed ai servizi si applicano le disposizioni di cui alle direttive regionali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7.

(Attestati di studio)

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli studenti sostengono un esame di maturità, in base al cui esito viene rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, secondo criteri di affinità e congruità.

2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione, terminando con esito positivo il biennio secondario superiore di cui all'articolo 3, è rilasciato un apposito certificato.

3. Alla conclusione positiva del biennio di cui all'articolo 4, l'allievo consegue un attestato che ha validità come diploma di formazione professionale e di licenza di istruzione di base, che gli dà diritto ad:

a) accedere al corso di studio superiore scelto, previo esame integrativo per le materie nuove presenti nel corso che intende frequentare;

b) accedere direttamente al lavoro esibendo l'attestato relativo al biennio come attestato di formazione professionale e di istruzione di base;

c) accedere a successive iniziative formative.

4. L'attestato di cui al comma 3 costituisce titolo valido per l'ammissione ai pubblici concorsi, per i quali è richiesto il diploma di formazione professionale e di licenza di istruzione di base.

5. Per le verifiche e gli esami finali del biennio di cui all'articolo 4 si applicano gli articoli 14 e 18, primo comma, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Chi ha lavorato per almeno due anni all'interno di una azienda con mansioni di carattere tecnico è ammesso a sostenere l'esame di licenza di formazione professionale e di istruzione di base presso i centri di formazione professionale in qualità di privatista; l'esame ha come oggetto tutte le materie, pratiche e teoriche del programma di insegnamento del corso interessato.

6. I possessori di attestati conseguiti nei corsi biennali di formazione professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere l'attestato di licenza di formazione professionale e di istruzione di base superando un esame limitato alle materie di carattere teorico.

7. I criteri di affinità e congruità di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per quanto concerne l'accesso ai corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, mentre per quanto concerne l'accesso agli studi universitari gli stessi sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato o dell'attestato di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi, e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

(Diritti ed obblighi degli studenti ed istituzione dell'osservatorio dei prezzi per la scuola dell'obbligo)

1. La frequenza della scuola obbligatoria dà diritto agli studenti in regola con il pagamento delle tasse scolastiche di disporre del materiale didattico e dei testi necessari all'apprendimento. A tal fine ciascuno istituto stipula autonome convenzioni con le diverse case editrici per l'acquisto dei libri di testo necessari per affidarli in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.

2. Nell'acquisto dei testi e del materiale didattico ciascun istituto deve tenere conto, nell'ambito dell'anno scolastico, degli studenti iscritti, nonchè delle eventuali indicazioni fornite dagli insegnanti attraverso i consigli di classe ed i consigli di istituto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce, con decreto da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio dei prezzi per la scuola dell'obbligo al quale a partire dal 1997 ogni istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornisce i dati relativi alle proprie spese didattiche. I dati raccolti costituiscono materiale di studio e servono all'osservatorio dei prezzi per la scuola dell'obbligo per denunciare e segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali aumenti di prezzi ingiustificati o altre anomalie riscontrate.

4. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri e del materiale didattico viene ripartito dal Ministero della pubblica istruzione fra i provveditorati agli studi, e dai provveditorati agli studi fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con il decreto di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi al comodato.

6. Agli studenti è concessa la facoltà di riscattare l'uso dei libri di testo pagandone

una quota corrispondente alla metà del valore del testo adoperato; gli studenti hanno altresì l'obbligo di conservare i libri affidati in comodato per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo, e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne un eventuale successivo uso da parte di altri studenti. Qualora il libro di testo sia perduto o danneggiato da parte dello studente affidatario, lo stesso è tenuto a rimborsare all'istituto la spesa sopportata per il suo acquisto.

7. La frequenza del corso biennale di formazione professionale e di istruzione di base di cui all'articolo 4 conseguente al diritto-dovere all'istruzione è gratuita.

Art. 9.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta)

1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modificazioni.

2. Fermo restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione stabilite dallo statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuative, all'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali, si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e il Ministero della pubbli-

ca istruzione. Le intese nelle materie disciplinate dalla presente legge sono promosse dal Ministero o dalla regione a seconda che si tratti di iniziativa d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 10.

(Norme abrogative e finali)

1. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge si provvede, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze di coordinamento, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

3. Sono abrogate le leggi, e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1200 miliardi per il triennio 1997-1999, di cui 197 miliardi per il 1997, 413 miliardi per il 1998 e 590 miliardi per il 1999, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

